



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
MARCO MARULLI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE DIVORZIO
-------------------------

Ud.11/07/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17341/2021 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) **lettivamente domiciliat** (omissis)

**ta e**

**difende**

**-ricorrente-**

**contro**

(omissis) (omissis) (omissis)

**e lo**

**rappresenta**

**e**

**difende**

**-controricorrente-**



avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 531/2021 depositata il 12/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

## FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Roma, con decreto n. 531/2021, depositato il 12.2.2021, ha riformato il decreto n. 4592/2019 con cui il Tribunale di Tivoli, adito in sede di modifica di condizioni di divorzio da (omissis) (omissis) aveva revocato l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili posto a carico di quest'ultimo per il mantenimento del figlio maggiorenne (omissis) e convivente con la madre.

La Corte d'Appello ha ritenuto che quanto affermato dal giudice di primo grado, ovvero che era stato dimostrato che il figlio (omissis) avesse maturato una significativa esperienza lavorativa ed adeguate capacità reddituali, non aveva trovato conferma negli atti di causa, non risultando che il contratto con cui (omissis) era stato assunto a tempo parziale dal 5.4.2016 al 31.5.2016 fosse stato prorogato.

Inoltre, le ingravescenti condizioni psicopatologiche di (omissis) erano documentate da certificati medici redatti da specialisti del servizio sanitario nazionale - che hanno comportato la sua presa in carico riabilitativa da parte del servizio di salute mentale della ASL - e, pur non integrando la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento, erano tali da influire sulla sua difficoltà ad attivarsi efficacemente per reperire e svolgere un'attività lavorativa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) affidandolo a due motivi.



(omissis) (omissis) ha resistito in giudizio con **controricorso**, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 315 bis cod. civ. e 337 septies comma 1° cod. civ..

Esponde il ricorrente che il Collegio di secondo grado non ha tenuto conto della raggiunta età matura del figlio (omissis) prossima ai trent'anni; delle dimissioni volontarie rassegnate dal figlio, dall'assoluta inerzia dello stesso nella ricerca di nuova occupazione. Tali circostanze fattuali avrebbero dovuto condurre il giudice d'Appello ad una diversa decisione.

Inoltre, la pregressa esperienza lavorativa del figlio (omissis) maggiorenne dimostra l'effettivo ingresso dello stesso nel mondo del lavoro e la propria indipendenza economica.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 337 septies e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che la sussistenza in capo al figlio di patologie psicopatologiche idonee a ridurre temporaneamente la capacità di lavoro può trovare sussidio al più in appositi strumenti pubblici di sostegno, ovvero nell'obbligazione alimentare e non già nell'ordinario contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne.

Il ricorrente allega, altresì, che le certificazioni mediche in atti dimostrerebbero l'insorgenza di uno stato di malessere del figlio, ma non spiegano perché il figlio abbia deciso unilateralmente deciso di dimettersi e, dopo le dimissioni, non sia attivato per la ricerca di una nuova occupazione, restando completamente inerte.

3. Il secondo motivo, da esaminarsi con priorità, è fondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 29264/2022; conf. Cass. 38366/2021) ha più volte enunciato il



principio di diritto secondo cui *“Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunerari in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”*.

Tale principio non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento.

In tale fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio maggiorenne non autosufficiente, ben può richiedersi, ove sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure può proporsi l'azione per il riconoscimento degli alimenti, i quali rappresentano un “minus” rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di un tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti.

4. Il primo motivo è assorbito.

Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**



Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma in data 11.7.2023

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

